

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'articolo 14;
- VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n.913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA la Legge regionale 10 aprile 1978, n.2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO il D.P.Reg del 5 aprile 2022, n.9 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3;
- VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area 1°/S.G. del 15.11.2022, con il quale si nomina l'On.le Luca Rosario Luigi Sammartino Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO il Decreto ministeriale n.70970 del 15/02/2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2022 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- VISTO il D.A. n.6 del 16 marzo 2022, recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2022;
- VISTO il D.A.n.26 del 25 luglio 2022, di integrazione del D.A. n.6 del 16.3.2022 che prevede che *“durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca, di cui all'art. 1 del D.A. n. 6 del 16 marzo 2022, è consentito anche entro le 12 miglia, di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi”*;
- VISTA la nota n.344366/2022 del MIPAAF con la quale, vengono formulate osservazioni in ordine all'arco temporale di riferimento per l'arresto temporaneo obbligatorio per l'anno 2022, sancito nel D.A. n. 6/2022 e viene chiesto alla Regione Siciliana di provvedere alla modifica o abrogazione di quanto previsto dal D.A.n. 26 del 25 luglio 2022, poiché non conforme a quanto previsto dall'art.8, comma 1, del Decreto n. 70970 del 15.02.2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali;
- RITENUTO necessario procedere alla revoca del D.A. n.26 del 16 marzo 2022 per conformare il provvedimento regionale alla normativa nazionale in materia, ed apportare modifiche al D.A. n. 6/2022.

PER TUTTO QUANTO SOPRA

DECRETA

#### ART.1

Il D.A. 26/GAB del 25luglio 2022 è revocato.

#### ART. 2

L'articolo 1 del D.A. n. 6 del 16 marzo 2022 è così modificato: *“È disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell'arco di tempo compreso tra il 01 agosto ed il 2 dicembre 2022, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti – al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca; l'ultimo giorno utile per iniziare l'interruzione delle attività di pesca è, pertanto, il 2 dicembre 2022 al fine di effettuare il periodo continuativo di 30 giorni entro l'anno 2022”*.

#### ART.3

I periodi di arresto temporaneo obbligatorio continuativi di cui all'articolo 1 del D.A. 6 del 16 marzo 2022 già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'arco temporale di cui al precedente art. 2, possono essere considerati utili al raggiungimento dei giorni aggiuntivi richiamati dall'articolo 3 del d.A. 6 del 16 marzo 2022 e previsti dal decreto ministeriale n.70970 del 15.02.2022.

#### ART.4

Per quant'altro non previsto nel presente decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni del D.M. n. 70970 del 15/02/2022 e del D.A. n.6 del 16marzo 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, esul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della l.r. 9/2015, assumendo nello stesso momento della pubblicazione sul sito valore legale.

Palermo 28.11.2022

L'ASSESSORE

Sammartino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,  
comma 2, del d.lgs.39/1993